

## DECRETO MINISTERIALE 7 AGOSTO 2025

Studio Legale Marcellino · Catania

### Sezione I — Oggetto dei controlli ordinari (art. 11)

La tabella seguente riepiloga gli accertamenti che il soggetto incaricato è tenuto a svolgere nel corso del controllo ordinario ai sensi dell'art. 11 del decreto. Il controllo ordinario verifica, anche mediante accertamenti a campione sulla documentazione esibita, il rispetto da parte dell'ente della normativa applicabile in ragione della sezione RUNTS di iscrizione.

| Let.   | Oggetto del controllo                                     | Contenuto / Note  |
|--|---|---|
| <b>COMMA 1 — Accertamenti su tutti gli ETS (salvo regime semplificato per entrate ≤ € 60.000/anno: solo lett. a, c, d, f, i, q, r)</b> |   |   |
| a)   | <b>Denominazione e forma giuridica</b>                    | Verifica che la denominazione sia correttamente formata in ragione della sezione RUNTS e che la forma giuridica sia compatibile con la qualifica di ETS                                   |
| b)   | <b>Esclusioni soggettive</b>                              | L'ente non rientra tra i soggetti esclusi ex art. 4, co. 2, CTS e non è sottoposto a direzione/coordinamento da soggetti esclusi (salvo deroghe di legge)                                 |
| c)   | <b>Base associativa</b>                                   | Presenza del numero minimo di associati richiesto dalla legge; composizione della base sociale conforme alla disciplina vigente   |
| d)   | <b>Atto costitutivo e statuto</b>                         | Presenza degli elementi obbligatori ex art. 21 CTS e di quelli previsti per le particolari categorie di ETS (non si esegue sugli statuti ex art. 47, co. 5, CTS depositati correttamente) |
| e)   | <b>Attività di interesse generale</b>                     | Svolgimento effettivo di AIG in via prevalente; assenza di violazioni di norme particolari accertate dalle amministrazioni competenti ex art. 92, co. 2, CTS                              |
| f)   | <b>Attività diverse da AIG</b>                            | Se svolte: base statutaria e carattere secondario/strumentale rispetto alle AIG ex art. 6 CTS   |
| g)   | <b>Raccolta fondi</b>                                     | Rispetto dei principi e linee guida sull'attività di raccolta fondi eventualmente svolta  |
| h)   | <b>Divieto di distribuzione utili</b>                     | Nessun utile distribuito, nemmeno in via indiretta  |
| i)   | <b>Bilanci</b>  | Redazione e deposito conformi all'art. 13 CTS e relative disposizioni di attuazione   |
| j)   | <b>Bilancio sociale</b>                                   | Se obbligatorio: redazione, deposito e pubblicazione conformi all'art. 14, co. 1, CTS   |
| k)   | <b>Pubblicazione informazioni</b>                         | Se richiesto: pubblicazione delle informazioni ex art. 14, co. 2, CTS   |
| l)   | <b>Libri sociali</b>                                      | Corretta tenuta dei libri sociali obbligatori per legge   |
| m)   | <b>Volontari</b>  | Rispetto art. 17 CTS; corretta tenuta del registro dei volontari; adempimento obbligo assicurativo ex art. 18 CTS   |
| n)   | <b>Rapporto volontari/lavoratori (sez. a e b RUNTS)</b>   | Impiego prevalente di volontari associati o aderenti; sussistenza del corretto rapporto volontari/lavoratori o associati/lavoratori   |
| o)   | <b>Patrimonio minimo (enti con personalità giuridica)</b> | Il patrimonio non è inferiore di oltre un terzo rispetto al minimo necessario per la personalità giuridica  |
| p)   | <b>Organi sociali</b>                                     | Nomina, corretta composizione e funzionamento degli organi sociali essenziali per legge   |
| q)   | <b>Comunicazioni e depositi RUNTS</b>                     | Effettuazione di tutte le comunicazioni e i depositi al RUNTS obbligatori per legge   |
| r)   | <b>Assenza cause di scioglimento</b>                      | Assenza di cause di scioglimento o estinzione dell'ente   |

| Let.   | Oggetto del controllo                 | Contenuto / Note  |
|--|---------------------------------------|---|
| <b>COMMA 2 — Accertamenti aggiuntivi per ETS costituiti in forma di FONDAZIONE</b>   |                                       |   |
| a)   | <b>Realizzabilità dello scopo</b>     | Lo scopo non è divenuto irrealizzabile  |
| b)   | <b>Conformità delle deliberazioni</b> | Nessuna deliberazione contraria a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume |
| c)   | <b>Operato degli amministratori</b>   | Gli amministratori non hanno agito in difformità allo statuto, allo scopo della fondazione o alla legge           |
| <p><b>NOTA (co. 5 e 6):</b> Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie (art. 72, L. 222/1985), i riferimenti ad atto costitutivo e statuto si intendono fatti al regolamento ex art. 4, co. 3, CTS. Per gli ETS che abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno due dei tre limiti dimensionali ex art. 31, co. 1, CTS, l'Ufficio RUNTS provvede altresì all'acquisizione dell'informazione antimafia (art. 48, co. 6, CTS).</p> |                                       |   |


■ *Regime semplificato (art. 11, co. 3): per gli ETS che nel triennio precedente abbiano depositato bilanci con entrate ≤ € 60.000/anno, il controllo ha ad oggetto esclusivamente le lettere a), c), d), f), i), q) e r).*

■ *Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie: i riferimenti ad atto costitutivo e statuto si intendono fatti al regolamento ex art. 4, co. 3, CTS.*

## Sezione II — Svolgimento, esiti e durata del controllo ordinario (artt. 12–14)

### 2.1 Schema sintetico — Diagramma di flusso

Il diagramma seguente illustra il flusso procedurale del controllo ordinario dalle fasi di avvio agli esiti previsti dall'art. 13, con indicazione dei termini di durata ex art. 14.



## 2.2 Tabella di dettaglio — Svolgimento, esiti e durata


La tabella seguente riepiloga in forma analitica le disposizioni degli artt. 12, 13 e 14 del decreto.

| SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO ORDINARIO — Art. 12               |  |
|---|--|
| <b>Avvio</b>  | Comunicazione via PEC al legale rappresentante dell'ente (art. 12, co. 1).   |
| <b>Modalità principale</b>                                  | Accertamenti documentali: documenti depositati nel RUNTS e altri documenti, dati e informazioni richiesti all'ente via PEC.<br>Il soggetto incaricato può richiedere documenti anche ad altre pubbliche amministrazioni.   |
| <b>Controlli in loco (se necessari)</b>                     | Disposti se dagli accertamenti documentali emerge necessità di approfondimento istruttorio.<br>Effettuati presso la sede legale o altro luogo concordato dove si trovano i documenti.<br>Presenza del legale rappresentante o di un delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio.<br>Il rappresentante può essere assistito da componenti degli organi sociali, associati, dipendenti o professionisti di fiducia.<br>Il soggetto incaricato può: chiedere copia di libri e registri; siglare documenti per impedirne alterazioni; effettuare sopralluoghi in sedi secondarie; sentire soci, dipendenti e terzi. |
| <b>Lingua (Prov. Bolzano)</b>                               | I controlli sono effettuati nella lingua indicata dall'ETS (italiano o tedesco).   |
| ESITI DEL CONTROLLO ORDINARIO — Art. 13                     |  |
| <b>Nessuna irregolarità</b>                                 | Il soggetto incaricato sottoscrive il verbale di avvenuto controllo senza rilievi.<br>Il verbale è trasmesso via PEC all'ente e caricato nel sistema RUNTS.<br>Il soggetto responsabile emette l'attestazione di avvenuto controllo e la pubblica nel RUNTS.   |
| <b>Irregolarità sanabili</b>                                | Il soggetto incaricato invita l'ente a regolarizzare, fornendo istruzioni adeguate.<br>Termine assegnato: non inferiore a 30 giorni, non superiore a 90 giorni.<br>Entro i 30 giorni successivi alla scadenza: verifica dell'avvenuta regolarizzazione.<br>Se regolarizzato: si procede come nel caso «senza rilievi».   |
| <b>Mancata regolarizzazione o irregolarità non sanabili</b> | Il soggetto incaricato invia il verbale via PEC all'ente.<br>L'ente ha 15 giorni per presentare osservazioni o controdeduzioni.<br>Decorso il termine, il soggetto incaricato formalizza nel verbale una proposta motivata (non vincolante) di provvedimento all'Ufficio RUNTS competente.   |
| <b>Ente irreperibile</b>                                    | Se il controllo non ha avuto luogo per irreperibilità dell'ente:<br>Il soggetto incaricato propone all'Ufficio RUNTS il provvedimento di cancellazione dal RUNTS.  |
| DURATA DEL CONTROLLO ORDINARIO — Art. 14                    |  |
| <b>Durata massima</b>                                       | 90 giorni dall'avvio (comunicazione PEC) alla conclusione (pubblicazione attestazione o sottoposizione verbale all'Ufficio RUNTS).   |
| <b>Sospensione termini (richiesta documenti)</b>            | La formulazione della richiesta di informazioni all'ente sospende i termini.<br>I termini riprendono a decorrere dal 20° giorno successivo alla ricezione della richiesta da parte dell'ente.<br>Se al 20° giorno le informazioni non sono state fornite: l'ente è considerato inadempiente → si applica l'art. 13, co. 4 (proposta cancellazione).  |
| <b>Sospensione termini (invito regolarizzazione)</b>        | L'invito alla regolarizzazione sospende i termini.<br>I termini riprendono dal momento in cui il soggetto incaricato effettua la verifica della regolarizzazione, o dal 31° giorno successivo alla scadenza del termine assegnato (se la verifica non è stata effettuata).   |
| <b>Periodicità</b>  | Ciascun ETS è sottoposto a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni.<br>Il termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nel RUNTS.<br>Programmazione entro il 31 marzo di ogni anno per il triennio successivo.  |
| <b>1° triennio (regime transitorio)</b>                     | I controlli devono riguardare almeno il 55% degli ETS iscritti nelle sezioni rilevanti del RUNTS (art. 21, co. 2).   |

## Sezione III — Controlli straordinari (artt. 15–16)

### 3.1 Schema sintetico — Diagramma di flusso

Il diagramma seguente illustra il flusso procedurale del controllo straordinario, evidenziando i poteri aggiuntivi rispetto al controllo ordinario e la durata massima di 30 giorni.



### 3.2 Tabella di dettaglio — Oggetto e svolgimento del controllo straordinario

La tabella seguente riepiloga analiticamente le disposizioni degli artt. 15 e 16 del decreto.

| <b>OGGETTO DEL CONTROLLO STRAORDINARIO — Art. 15</b>     |  |
|--|--|
| <b>Chi dispone</b>                                       | L'Ufficio del RUNTS territorialmente competente.   |
| <b>Quando è disposto</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Su esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari.</li> <li>• In qualsiasi momento, ogni qualvolta l'Ufficio RUNTS lo ritenga opportuno, in ragione di atti o fatti rilevanti ai fini del controllo.</li> <li>• Anche su segnalazione di altre amministrazioni pubbliche.</li> </ul>  |
| <b>Oggetto</b>   | <p>L'atto di disposizione indica motivazioni e oggetto del controllo, specificando se sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di natura generale (tutti i profili di cui all'art. 11, co. 1 e 2), oppure</li> <li>• di natura specifica (limitato ad accertare uno o più profili determinati, incluso il Social Bonus ex D.M. 23 febbraio 2022, n. 89).</li> </ul>   |
| <b>Effetti sul controllo ordinario</b>                   | <p>L'esecuzione del controllo straordinario non influisce, di regola, sulla scadenza del successivo controllo ordinario.</p> <p>Eccezione: diversa indicazione dell'Ufficio RUNTS che ha disposto il controllo straordinario.</p>  |
| <b>SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO STRAORDINARIO — Art. 16</b> |  |
| <b>Modalità</b>  | <p>Accertamenti documentali su documenti RUNTS e altri documenti utili richiesti all'ente via PEC.</p> <p>Comunicazioni esclusivamente via PEC tra soggetto incaricato ed ente.</p> <p>Possibilità di richiedere documenti ad altre amministrazioni.</p>   |
| <b>Visite e ispezioni (se necessarie)</b>                | <p>Se dagli accertamenti documentali emerge necessità di approfondimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visite e ispezioni presso sede legale o altri luoghi di attività.</li> <li>• Possibile collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.</li> <li>• L'ente esibisce libri sociali, registri e documenti; fornisce dati, informazioni e chiarimenti.</li> </ul>  |
| <b>Poteri aggiuntivi rispetto all'ordinario</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione e trattenimento della documentazione sociale per la durata del controllo (dandone atto nel verbale).</li> <li>• Convocazione, audizione informale e acquisizione di dichiarazioni da tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente, compresi i terzi.</li> <li>• Le dichiarazioni sono raccolte in apposito verbale sottoscritto dall'interessato (o in forma libera con atto sottoscritto), e allegate al verbale conclusivo.</li> </ul> |
| <b>Durata massima</b>                                    | 30 giorni (art. 16, co. 3).  |
| <b>Rinvio</b>  | Ai controlli straordinari si applicano le disposizioni che regolano i controlli ordinari, in quanto compatibili (art. 16, co. 4).  |
| <b>Soggetto competente</b>                               | I controlli straordinari sono effettuati dagli Uffici del RUNTS, sia sugli enti aderenti che sugli enti non aderenti ai soggetti autorizzati (art. 4, co. 4).  |

■ I controlli straordinari sono disposti e condotti dagli Uffici del RUNTS, anche sugli enti che aderiscono a soggetti autorizzati (art. 4, co. 4 del decreto). I soggetti autorizzati (RAN e CSV) svolgono invece esclusivamente i controlli ordinari sugli enti ad essi aderenti.

■ A differenza del controllo ordinario (max 90 gg), il controllo straordinario ha durata massima di 30 giorni, ma la sua esecuzione non influisce, di regola, sulla scadenza del successivo controllo ordinario (art. 15, co. 2).

**Riferimenti normativi:** D.M. 7 agosto 2025, artt. 11-16, G.U. n. 214 del 15 settembre 2025; D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), artt. 48, 50, 51, 90, 92, 93; D.M. 15 settembre 2020, n. 106, art. 21; D.M. 23 febbraio 2022, n. 89 (social bonus).